

TI_GERICHTE 52.1998.10 vom 25. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.10

FR: TI_GERICHTE 52.1998.10 du 25 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 52.1998.10 del 25 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Le emissioni sono limitate da valori limite, da prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, di traffico e d'esercizio e da altre disposizioni che non occorre qui evocare (art. 12 LPAmb). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono, in particolare, essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, rispettivamente in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP; art. 7 cpv 1 lett. a e b OIF). L'esercizio di un impianto fisso nuovo non deve inoltre né comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico, né provocare, a causa della maggior sollecitazione di impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate (art. 9 OIF). Per le zone industriali, nelle quali sono ammesse aziende fortemente moleste, fa stato il grado di sensibilità (GS) IV (art. 43 cpv. 1 OIF), al quale corrisponde un VP diurno di 65 dB (A). Per le zone con GS III, in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, destinate all'abitazione ed alle aziende artigianali (zone miste) tale valore si riduce a 60 dB (A), mentre per le zone destinate all'abitazione (GS II) scende a 55 dB (A). Le immissioni foniche prodotte da un impianto fisso nuovo sono determinate in base ad una prognosi, che, partendo dal livello sonoro delle emissioni, calcola il livello complessivo di valutazione del rumore (Lr), sommando i livelli di valutazione delle sue singole fasi, rapportati alla loro durata e corretti in funzione dell'udibilità delle componenti tonali ed impulsive. Contrariamente a quanto apoditticamente asserisce il Consiglio di Stato, determinanti ai fini del giudizio sulla compatibilità ambientale di un impianto fisso sono le immissioni effettivamente prodotte dal suo esercizio nel quadro delle condizioni di utilizzazione indicate del titolare e fissate dal permesso di costruzione e non quelle che esso è potenzialmente in grado di produrre in condizioni di sfruttamento massimo. La valutazione del rumore complessivo prodotto dall'impianto deve prendere in considerazione tutti i fattori che concorrono concretamente a determinarne il livello complessivo. Deve pertanto fondarsi sulle concrete modalità d'esercizio, prendendo in considerazione i tempi d'utilizzazione indicati da chi richiede il permesso e non quelli teoricamente possibili in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto. Va da sé che il permesso accordato sussiste soltanto nei limiti delle

condizioni d'esercizio indicate. 3.2. Nel caso concreto, la perizia fonica prodotta dalla _____ ha determinato il livello di valutazione del rumore (Lr) sulla base di misurazioni effettuate presso un impianto analogo, prendendo in considerazione una capacità oraria della pressa-cesoia di 25 t/h di materiale trattato nel quadro di un esercizio giornaliero di 4 ore (100 t/d), esplicito sull'arco di 200 giorni, con un movimento di 15 - 20 autocarri al giorno. Le immissioni foniche, così calcolate, non superano 32 dB (A) per la zona residenziale situata oltre la linea ferroviaria a 300 m dall'impianto, 43 dB (A) per la zona mista più vicina e 58 dB (A) per i fondi della zona industriale con i quali quello della _____ confina verso N e verso E. Si situano pertanto abbondantemente al di sotto dei VP fissati dalle norme delle prime due zone (55 dB) e rientrano ancora nel limite di 60 dB stabilito per la zona industriale. Ne discende che la licenza rilasciata alla _____ non viola l'art. 7 cpv. 1 lett. b OIF. Secondo il Consiglio di Stato, che ha accolto le tesi affacciate nei ricorsi respinti in ordine, il livello di valutazione delle immissioni foniche avrebbe dovuto essere stabilito in base alla capacità massima dell'impianto, indipendentemente dalle modalità di utilizzazione. La tesi, ripresa dagli oppositori _____, qui resistenti, non può essere accreditata. Per principio, determinante ai fini del giudizio sulla conformità di un impianto fisso con le disposizioni della legislazione ambientale non è l'utilizzazione possibile, bensì quella effettivamente prevista. Qualunque sia l'effettiva capacità potenziale della controversa pressa-cesoia, ai fini del presente giudizio fanno quindi stato le indicazioni, tutto sommato attendibili, fornite dalla _____ sulle modalità di sfruttamento del nuovo impianto e sui quantitativi di materiale che prevede di trattare. L'esercizio dell'impianto è peraltro stato autorizzato, con riserva di ulteriori verifiche, unicamente nei limiti delle indicazioni fornite dalla domanda di costruzione. Esso è quindi abilitato a trattare al massimo 20'000 t all'anno di materiale. Limite, questo, che a scanso di equivoci va esplicitamente precisato nella licenza a titolo di condizione. Le preoccupazioni manifestate dai resistenti _____ in ordine ad un'utilizzazione dell'impianto lesiva della disposizioni dell'OIF appaiono ancor meno giustificate ove si consideri che l'autorità ha imposto alla _____ di procedere ad una campagna di misurazioni delle immissioni effettivamente prodotte, volta a verificare il rispetto dei VP, riservandosi di imporre prescrizioni d'esercizio al fine di ricondurre l'attività dello stabilimento nei limiti dell'autorizzazione accordata, qualora dovesse risultare che le ripercussioni da esso ingenerate superano quelle preventivate. Resta inoltre sempre riservata all'autorità la facoltà di intervenire con provvedimenti di ripristino nel caso in cui dovesse emergere dai controlli che l'impianto opera secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle indicate dalla domanda di costruzione e riprese dall'autorizzazione accordata. Nella misura in cui annulla la licenza impugnata per motivi riferiti alla legislazione ambientale il giudizio governativo non può quindi essere confermato. 4. 4.1. La zona industriale J1 di _____, che qui interessa, è disciplinata da un piano particolareggiato (PP) approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 21 maggio 1997 (n. 2496) "come alle considerazioni particolari e come alle modifiche apportate nel corso dell'esame di opportunità". Nelle considerazioni particolari poste a fondamento di questa risoluzione il Consiglio di Stato ha anzitutto ricordato che lo strumento del PP è destinato ad organizzare e disciplinare nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socioeconomica lo giustificano (art. 54 LALPT). Sulla scorta di questa premessa, il Governo ha poi rilevato come il PP della zona industriale di _____ si limiti a stabilire alcune misure edificatorie quali l'altezza degli edifici,

l'indice di edificabilità, l'indice di occupazione e la distanza dai confini, utilizzando solo in modo marginale gli strumenti propri di un PP, quali le linee di costruzione, le linee di arretramento, l'ubicazione vincolata degli edifici ed altri parametri che non occorre qui evocare. Il Consiglio di Stato ha quindi approvato il PP "per quanto concerne il perimetro presentato e le norme pianificatorie minime", incaricando il comune di "approfondire le tematiche sopra sollevate e presentare una proposta di completazione sulla base delle precedenti considerazioni". Compito, questo, al quale il comune non ha sinora dato seguito.

4.2. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il PP della zona industriale di _____ non adempisse i requisiti di cui all'art. 54 cpv. 1 LALPT e non fosse pertanto in grado di esplicitare effetti positivi, in quanto non sufficientemente determinato. Ha inoltre ritenuto che l'impianto della _____, considerata la sua importanza, dovesse essere preventivamente pianificato. Nemmeno queste tesi possono essere condivise. Anche se carente, il PP in esame è stato formalmente approvato dal Consiglio di Stato. I limiti e l'uso ammissibile di questa parte del territorio comunale sono definiti in modo sufficientemente preciso e concreto. Le completazioni ed i perfezionamenti richiesti o suggeriti dal Consiglio di Stato con la risoluzione di approvazione del PP non sono di natura e portata tali da comportarne l'inapplicabilità. Tutt'al più possono giustificare l'adozione di provvedimenti di salvaguardia dell'ulteriore pianificazione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, le imperfezioni riscontrate non rendono il piano in questione a tal punto indeterminato da rendere impossibile un esame della conformità del controverso insediamento con i parametri propri di un piano particolareggiato. Tanto meno ove si consideri l'ubicazione marginale e periferica dell'impianto, insuscettibile - come tale - di pregiudicare i perfezionamenti richiesti dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del PP. Né l'impianto in questione è d'importanza tale da esigere che venga preventivamente pianificato. Non soggiacendo all'EIA, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto, non richiama l'obbligo della preventiva pianificazione. Anche da questo profilo, il giudizio governativo impugnato non regge pertanto alla critica della _____. Inaccoglibili sono infine le obiezioni sollevate dai resistenti _____ con riferimento alla scheda di coordinamento 5.5. del PD, relativa ai centri di raccolta per gli autoveicoli inservibili. Questa scheda, risalente al 5 luglio 1990, appartiene alla categoria risultato intermedio. Essa si limita a rilevare la situazione di fatto esistente, postulando l'elaborazione di un concetto per l'eliminazione degli autoveicoli inservibili. Per certi aspetti risulta inoltre superata dagli emendamenti apportati nel 1995 alla legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968, di cui si è detto sopra. Considerato che l'impianto in contestazione non è destinato all'eliminazione degli autoveicoli inservibili e che la conformità di un intervento edilizio va per principio esaminata con riferimento alla pianificazione locale (PR, PP), la scheda in questione non osta minimamente al rilascio della licenza in esame. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso della _____ e di _____ va respinto. Quello della _____ va invece accolto, annullando, siccome lesiva del diritto, la decisione governativa impugnata e ripristinando - con la precisazione di cui si è detto sopra - la licenza edilizia rilasciata dal municipio di _____. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei soccombenti. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 54 LALPT; 11 LPAmb; 7 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm dichiarata e pronuncia: 1. Il ricorso della _____ e di _____ è respinto. 2. Il ricorso della _____ è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 6482) è annullata. 1.2. la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di _____ alla _____ è confermata con

l'esplicita precisazione che l'esercizio dell'impianto è autorizzato - nei limiti ed alle condizioni fissate dalla licenza - per trattare al massimo 20'000 t all'anno di materiale. 3. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'500.- sono a carico: - della _____ e di _____, in solido, nella misura di fr. 1'000.-, e - di _____ e _____, in solido, per il resto. 4. Le ripetibili di fr. 3'000.- sono a carico: - della _____ e di _____, in solido, nella misura di fr. 2'000.-, e - di _____ e _____, in solido, per il resto. 5. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 6. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.